



ORIGINALE

COMUNE DI CERCOLA

- Provincia di Napoli -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 1/2013 del 03/01/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA PER LE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO E IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

L'anno **DUEMILATRECI** addì **TRE** del mese di **GENNAIO** alle ore **10.00** nella Casa Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Scozzese, nominato con D.P.R. del 23 novembre 2012, con la partecipazione del Vice Segretario Generale **Dott. Rosario Grillo**, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri di **Giunta Comunale**.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica l' allora vigente art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni, definendone il sistema generale per disciplinarne, inoltre, le diverse tipologie:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
2. controllo di gestione;
3. controllo strategico;
4. controllo sugli equilibri finanziari;
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato, e del controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di Metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti (c.d. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa);

RILEVATO come il legislatore, nella nuova formulazione dell'art. 147, comma 4, T.U.E.L. riconosca agli enti locali l'autonomia normativa e organizzativa (già riconosciuta all'articolo 117, comma 6, della Costituzione "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", nonché dall'articolo 4 della legge n. 131 secondo cui i comuni hanno potestà normativa), che consiste in potestà statutaria e regolamentare nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il sistema dei controlli di cui delinea finalità e principi, secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO CHE il Comune di Cercola, in relazione alle tipologie di controllo introdotte all'art. 3 del D.L. n. 174/2012, già svolge:

i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come dal medesimo art. 3 del D.L. n. 174/2012 modificato ed integrato, attraverso i pareri di responsabilità tecnica e contabile, mentre, per le sole determinazioni dirigenziali, il parere di regolarità tecnica è insito nella sottoscrizione della medesima da parte del responsabile competente per materia e attraverso il visto per l'attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

pareri e visti sono espressi secondo il Principio Contabile Numero 2 deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno (con particolare riferimento ai paragrafi 7, 65 e 73 che, di fatto hanno anticipato di quattro anni i contenuti del D.L. n. 174/2012);

il controllo di gestione è operativo già da molti esercizi finanziari, essendo già stato previsto dagli articoli 196 e seguenti del TUEL e definito in maniera strutturata dal vigente regolamento dei controlli approvato nel dicembre dell'anno 2008;

il controllo sugli equilibri finanziari è già costantemente presidiato dal Responsabile del Settore finanziario, come previsto dall'articolo 153 del TUEL nonché dal paragrafo 67 del Principio Contabile nr. 2 del 18.11.2008: "il responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare, con assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio";

la valutazione delle performance dei responsabili di settore da parte del Nucleo di Valutazione secondo i criteri ed i termini di cui al fino ad ora vigente regolamento dei controlli approvato nel dicembre 2008 con deliberazione giunta nr. 86;

PRECISATO come il regolamento di competenza del Consiglio Comunale in ordine al Sistema dei controlli interni ha per oggetto la cornice generale dei principi cui si attengono le diverse tipologie in esso individuate che dovranno essere svolte funzionalmente in relazione alla configurazione della struttura organizzativa in cui sono articolati gli uffici e dei servizi competenti per materia, ragione per la quale la disciplina di dettaglio e attuativa del Sistema dei controlli interni deve essere demandata alla potestà regolamentare della Giunta Comunale in materia di organizzazione;

DATO ATTO CHE il Comune di Cercola è in gestione commissariale pertanto si può procedere all'approvazione del nuovo regolamento dei controlli interni nell'esercizio dei poteri dell'organo consiliare e dell'organo giuntale;

RILEVATO come, nonostante in questo ente tutti i controlli previsti dalla novella dell'art. 3 del D.L. n. 147/2012 siano in buona parte attivati, il comma 2 del medesimo obblighi gli enti locali ad attivare il sistema dei controlli interni con apposito "regolamento adottato dal consiglio entro il 10 gennaio 2013, sanzionando la mancata approvazione entro il termine di novanta giorni dalla data di sua entrata in vigore con lo scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 141 D.Lgs. n. 267/2000, previa diffida del Prefetto della provincia al Consiglio medesimo a provvedere entro "ulteriore termine di sessanta giorni";

ATTESO CHE il Segretario Generale, col supporto del Vice Segretario Generale, ha immediatamente predisposto un nuovo schema di regolamento per l'attivazione unitaria del sistema dei controlli;

ESAMINATO lo schema di Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da n. 11 articoli, che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale, il quale tra l'altro prevede sia disposizioni tese a garantire la trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo ex articolo 41 bis del D.Lgs 267/00, sia norme sul controllo degli equilibri finanziari che andranno a costituire integrazione al vigente regolamento di contabilità dell'Ente quale nuovo articolo 46 bis;

VISTI i preventivi pareri sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Segretario Generale ed in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento in materia di trasparenza per le cariche elettive e di governo e in materia di controlli interni, composto da n. 11 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. **DI DARE ATTO** che il suddetto regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

3. **DI CONFERIRE** al presente atto l'immediata eseguibilità ex art. 134 D.Lgs 267/00.

COMUNE DI CERCOLA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA PER LE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO E IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

Art. 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni previste dal D.L. 174/2012, convertito nella Legge nr. 213/2012 ai fini di garantire la trasparenza in merito ai titolari di cariche elettive e di governo e l'istituzione di un nuovo sistema di controlli interni sull'attività dell'Ente. Con il seguente articolato normativo viene integrato ed in parte abrogato il vigente Regolamento dei Controlli interni dell'Ente approvato il 09.12.2008.

Art. 2 OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO.

1. Il Sindaco, gli assessori, i consiglieri del Comune di Cercola sono tenuti a presentare al protocollo dell'Ente, entro il mese di gennaio di ogni anno, nonché entro 60 giorni dall'inizio del mandato e trenta giorni prima della fine del mandato, una dichiarazione che contenga i dati reddituali e patrimoniali aggiornati, secondo l'elenco previsto dall'art. 41bis del D.lgs. 267/2000.
2. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito Internet dell'Ente nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", unitamente ai compensi corrisposti per la carica elettiva.
3. Qualora gli interessati non provvedano nei termini di cui al c. 1, il Segretario Comunale provvede a sollecitare la presentazione della dichiarazione, assegnando un termine non superiore a 15 giorni. Scaduto tale termine, nel caso di mancata o parziale ottemperanza, viene applicata rispettivamente la sanzione di € 2.000,00 e di € 6.000. L'organo competente ad irrogare la sanzione è individuato ai sensi dell' art. 17 della L. 689/1981.

Art. 3 CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune di Cercola istituisce il sistema di controlli interni ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000, per garantire attraverso la regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e una sana gestione finanziaria.
2. Il sistema dei controlli interni è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
3. Il sistema di controlli interni è articolato in
 - a) **controllo di regolarità amministrativa contabile**, finalizzato a garantire la legittimità e regolarità contabile e la correttezza di tutta l'attività amministrativa dell'Ente.
 - b) **controllo di gestione**, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ad ottimizzare ed eventualmente correggere, il rapporto obiettivi/azioni svolte e costi/risultati.
 - c) **controllo strategico**, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'organo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

- d) **controllo sugli equilibri di finanziari**, finalizzato a garantire il controllo degli equilibri finanziari in termini di competenza, residui e cassa, anche ai fini del rispetto degli obiettivi generali di finanza.
- e) **controllo sugli organismi gestionali esterni**, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli stessi, tramite l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e la redazione del bilancio consolidato.
- f) **controllo di qualità**, finalizzato a misurare la soddisfazione degli utenti, interni ed esterni, per i servizi erogati direttamente e tramite gli organismi gestionali esterni.

Art. 4 CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.
4. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari che non siano mero atto di indirizzo, il responsabile del servizio competente per materia, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il *parere* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, tenendo conto del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, della correttezza e regolarità delle procedure, della correttezza formale nella redazione dell'atto. Il responsabile del servizio finanziario valuta ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo al fine di giudicare se comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e lo indica con un parere espresso di regolarità contabile: favorevole, contrario o con la formula "l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente".
5. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 241/90 e smi., è responsabile della completezza dell'istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità amministrativa.
6. Il Segretario Generale esprime parere di conformità alla legge sulle proposte di approvazione di norme statutarie, regolamentari, di assunzioni del personale e negli altri casi di cui all'articolo 6 del regolamento dei controlli interni di cui all'articolo 1.
7. I pareri di cui all'art. 49 del TUEL sono richiamati nel testo della deliberazione ed allegati, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
8. Il controllo preventivo si attua inoltre attraverso il parere del collegio dei revisori, secondo le previsioni dell'art. 239 del TUEL.
9. Per le determinazioni e ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
10. Nella formazione delle determinazioni che comportano impegno di spesa o altri aspetti finanziari, ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.
11. Il visto attestante la copertura finanziaria è parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce.
12. In ordine ai pareri e visti del responsabile del servizio finanziario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 42 del vigente regolamento di contabilità ed in particolare quelle del comma 7 che precludono allo stesso responsabile valutazioni di merito sugli atti de quibus.

13. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è organizzato, svolto e diretto dal Segretario comunale, assistito dal Vice Segretario Comunale e, qualora ritenuto necessario o opportuno, da altro personale individuato con proprio atto. Il controllo avviene con tecniche di campionamento ed è pari almeno al 5% del complesso dei documenti adottati dai responsabili preposti alla gestione nonché dal Sindaco quale organo monocratico (determinazioni, atti di accertamento entrate, contratti, ordinanze, deliberazioni di Giunta e Consiglio).
14. Detto controllo successivo potrà inoltre essere attivato ad espressa iniziativa del Capo dell'Amministrazione nel caso l'incidenza di problematiche particolari o situazioni di criticità circostanziata lo richiedessero, in via complementare alla percentuale standard fissata dal presente regolamento;
15. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale, e può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità.
16. Nell'attività di controllo il segretario comunale terrà conto del rispetto della normativa in generale, del rispetto dei tempi, della conformità dell'atto al PEG, alle circolari interne ed agli atti di indirizzo.
17. Il segretario comunale in una breve relazione riferisce sui controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente in generale, eventualmente suddiviso per aree organizzative.
18. Nel caso di riscontrate irregolarità, opportunamente motivate, il segretario provvede a impartire direttive cui conformarsi.
19. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione, al presidente del consiglio comunale.
20. Il controllo successivo è inoltre svolto dal collegio dei revisori nei casi e con le modalità previsti dal tit. VII del TUEL, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

Art. 5 CONTROLLO DI GESTIONE e VALUTAZIONE PERFORMANCE

1. Al controllo di gestione provvede il Nucleo di Valutazione, con la collaborazione del Servizio Finanziario e dei vari settori in collaborazione con il Segretario Comunale. Al fine di contenere le figure preposte ai controlli interni, il Nucleo assolverà anche alle funzioni fino ad oggi demandate ad un esperto esterno per tale controllo. Il nucleo rimane titolare della valutazione delle performance, con la precisazione che il Piano delle Performance ed il Piano dettagliato degli obiettivi, come previsto dall'articolo 169 del D.Lgs 267/00, novellato dal D.L. 174/12, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, sono unificati organicamente nel P.E.G. (piano esecutivo di gestione). Per il controllo di gestione e la valutazione delle performance ai componenti del Nucleo di valutazione è attribuito un compenso stabilito dal decreto di nomina in misura non superiore al compenso base per il componente del Collegio dei revisori per il Presidente, e nella stessa misura ridotta del 10% per gli altri due componenti.
2. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) predisposizione e analisi del PEG;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi dei servizi per centri di costo ove possibile, per unità di prodotto, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo;
 - c) nel corso dell'esercizio, valutazione dei dati predetti in rapporto al piano esecutivo di gestione al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa e al fine di individuare azioni correttive;

- d) sulla scorta delle rilevazioni analitiche riferibili al servizio, centro di costo, sono elaborati indicatori di efficienza, indicatori di efficacia e, qualora i dati lo consentano, indicatori di efficacia qualitativa;
 - e) elaborazione di relazioni periodiche (reports) riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli programmi o progetti, in cui si rende conto dell'attività svolta relativamente alle lett. b), c) e d);
3. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno semestrale. La verifica è trasmessa alla giunta comunale che ne prende atto. Al termine dell'esercizio, il NdV trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. Il Piano Esecutivo di Gestione prevede non meno di 5 obiettivi per ciascuna area organizzativa. Ogni obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 150/2009, deve possedere le caratteristiche seguenti:
- a. l'obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti;
 - b. l'obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;
 - c. l'obiettivo deve essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;
 - d. l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico, tenuto conto della realtà organizzativa dell'Ente e delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ai vari settori;
 - e. l'obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.

ART. 6 CONTROLLO STRATEGICO

1. Il controllo strategico, che sarà attivato a decorrere dall'anno 2015, sarà attuato attraverso le linee programmatiche di governo, la relazione previsionale e programmatica triennale, la verifica sullo stato di attuazione dei programmi ed in sede di rendiconto di gestione.
2. Attraverso la verifica del processo attuativo degli obiettivi si rileva come le scelte strategiche dell'amministrazione vengono realizzate con lo scopo di avvicinarsi sempre più alla meta ideale delineata nella "vision" definita dall'amministrazione.
3. l'attività di verifica consiste nell'analisi, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché della identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata attuazione, dei possibili rimedi. Nell'analisi si tiene in particolare considerazione gli aspetti economico-finanziari, connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa, utilizzando anche il controllo di qualità.
4. L'unità preposta al controllo strategico viene individuata nel servizio "Pianificazione e controllo" (oppure il servizio Finanziario)¹, sotto la direzione del Direttore generale/Segretario generale ed elabora rapporti da trasmettere, in sede di equilibri di bilancio e di rendiconto di gestione, alla Giunta e al Consiglio per la successiva ricognizione dei programmi e la verifica della congruenza tra risultati e obiettivi.
5. Le risultanze del controllo strategico sono utilizzate anche per la valutazione e la premialità dei dipendenti dal nucleo di valutazione.

Art. 7 CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari in piena autonomia, secondo i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la contabilità locale degli Enti locali istituiti presso il Ministero dell'Interno.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario. Tenuto conto che gli equilibri già vengono formalizzati in occasione del bilancio di esercizio, dell'adempimento di cui all'articolo 193 del D.Lgs 267/00, ed in sede di assestamento generale di bilancio, alla data del 30 giugno il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ove si attesteranno gli equilibri finanziari.
3. Nell'attuare il controllo sugli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario può coinvolgere l'organo di revisione, il segretario comunale, la giunta e i responsabili di servizio.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.
5. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione anche all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.
6. In occasione delle verifiche al 30 giugno, di cui al comma 2, il responsabile del servizio descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'organo di revisione, con correlata attestazione di presa d'atto del segretario comunale.
Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale è trasmesso alla giunta comunale affinché ne prenda atto con propria deliberazione.
7. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzii la costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

Art. 8 CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

1. Il controllo si esplica sulle società partecipate non quotate a far data dal 01.01.2015.
2. L'amministrazione con proprio atto, in sede di approvazione del bilancio impartisce gli indirizzi alle società partecipate relativamente a:
 - a) obiettivi gestionali del servizio di cui trattasi secondo parametri qualitativi e quantitativi
 - b) rispetto delle norme di finanza pubblica
 - c) rispetto dei limiti di spesa del personale e procedure di assunzione
 - d) rispetto del codice degli appalti pubblici
 - e) rispetto del limite di indebitamento

3. I Servizi Finanziari dell'Ente, unitamente alle strutture responsabili dei servizi gestiti dalle società partecipate, acquisiscono gli atti, i dati e le informazioni necessarie tramite gli organi e gli uffici della società partecipata, e verificano in sede di equilibri di bilancio e di rendiconto di gestione, con apposita relazione asseverata dal collegio dei revisori, il corretto funzionamento degli organi societari, l'adempimento degli obblighi della convenzione di servizio, il rispetto degli standard di qualità, unitamente ad una attenta analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione.

La verifica deve concretizzare una costante permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale. In caso di mutamenti rispetto le valutazioni iniziali con particolare riferimento alla missione istituzionale dell'Ente, l'interesse generale del servizio, il rapporto costo/beneficio, l'appropriatezza del modulo gestionale, la comparazione con eventuali vantaggi/svantaggi e risparmi/costi/risultati offerti da moduli alternativi, devono essere proposti interventi correttivi agli organi di governo.

La valutazione deve considerare la capacità di gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, a lungo termine, i risultati assegnati, anche in termine di promozione economica e sociale.

4. Nel caso le verifiche di cui al comma precedente rilevino situazioni che possono incidere sui rapporti finanziari tra Ente e società (perdite di esercizio reiterate), oppure valutazioni tecniche o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico sociale, tali da compromettere la sana gestione finanziaria dell'Ente, le relazioni sono trasmesse agli organi politici con proposta a valutare lo svolgimento dei servizi con moduli privatistici.

Art. 9 CONTROLLO DI QUALITA'

1. Il controllo di qualità dei servizi, che sarà attivato dall'anno 2015, si inserisce nell'ambito delle attività relative al controllo di gestione.
2. Il controllo può essere espletato tramite:
 - a) la certificazione di qualità,
 - b) la misurazione della soddisfazione dei "clienti" interni ed esterni delle varie strutture comunali tramite "customer satisfaction" o strumenti semplificati di gradimento;
 - c) la "gestione di segnalazioni e reclami" che consiste nella gestione e monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami inerenti i servizi del comune ed il suo territorio, che garantisca una corretta informazione e comunicazione tra Ente e cittadino, anche con eventuali interventi di correzione (feedback) necessari.
3. In collegamento con il controllo successivo di regolarità, il Segretario comunale individua da 2 o 3 procedimenti per area organizzativa, sui quali è attivata una verifica attraverso i seguenti parametri: domande in giacenza ad inizio rilevazione, domande pervenute nel periodo, domande evase positivamente, domande cui è stato dato riscontro negativo, domande in giacenza al termine del periodo di monitoraggio, tempo medio di lavorazione di una domanda.
4. Il controllo di qualità si estende anche ai servizi degli organismi partecipati, tramite l'atto di indirizzo, di cui all'articolo precedente.

Art 10 CORRETTA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il sindaco, avvalendosi del segretario generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 del TUEL.

Art. 11 NORME FINALI

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, sarà data comunicazione dell'adozione del presente atto alla Prefettura-UTG di Napoli ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
2. Il presente Regolamento integra e parzialmente modifica il vigente Regolamento dei Controlli Interni approvato nell'anno 2008.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7 integrano il vigente regolamento di contabilità, aggiungendosi quale articolo 46 bis rubricato: Controlli sugli equilibri finanziari.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
5. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
6. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.



COMUNE DI CERCOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

Delibera N°

SEDUTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Regolamento controlli interni


Parere di regolarità tecnica (art. 49, comma 1, T.U. Ordinamento EE.LL.)

Visto con parere: favorevole
Data: 31.12.12

Il Responsabile del Servizio
Dr. G. Ricci



Parere di regolarità contabile (art. 49, comma 1, Ordinamento EE.LL.)

Visto con parere: 

Data: 03.01.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Rosario Grillo



Approvato e Sottoscritto

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Scozzese



Il Vice Segretario Comunale
Dott. Rosario Grillo



CERCOLA, 25.01.2013

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 T.U., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, a cura del messo Comunale.

E' stata comunicata con lettera n° _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, T.U..

Dalla Residenza municipale, 25.01.2013

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Rosario Grillo



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 T.U.)

Si certifica che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge il:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U.);

immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U.);

Dalla residenza municipale, 25.01.2013

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Rosario Grillo

